

**STRESS DA LAVORO COLLEGATO:  
APPROFONDIAMO SUBITO COSA NON VA  
BENE NELLA NOSTRA AZIENDA**



La valutazione si articola in due fasi:

- una necessaria (valutazione oggettiva)
- l'altra eventuale (valutazione soggettiva) nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

La valutazione oggettiva rileva elementi tangibili e verificabili, divisi in tre macrocategorie:

- 1) Eventi sentinella (indicatori): infortuni, assenze per malattia, turnover, procedimenti disciplinari e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori.
- 2) Fattori di contenuto del lavoro: ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
- 3) Fattori di contesto del lavoro: ruolo organizzativo, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali, possibilità di sviluppare la propria carriera, comunicazione.

Occorre necessariamente coinvolgere i lavoratori e/o il RLS/RLST.

Se emergeranno elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, occorre pianificare ed adottare gli opportuni interventi correttivi di carattere organizzativo, tecnico, procedurale, comunicativo, formativo.

Se gli interventi correttivi risulteranno inefficaci, si dovrà procedere alla fase della valutazione approfondita di tipo soggettivo, attraverso specifiche interviste strutturate ai lavoratori per rilevare il clima aziendale, la percezione verso il proprio lavoro, verso la Direzione e verso i colleghi.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori il datore di lavoro potrà organizzare una riunione con il coinvolgimento diretto dei lavoratori.

La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell'obbligo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle indicazioni metodologiche.

La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.